

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Provincia di Belluno

DOMANDA DI LEGNAME A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEI FIENILI

Al Signor Sindaco di
CANALE D'AGORDO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente
a _____, Via _____ proprietario
/comproprietario del fabbricato rurale destinato a
_____ e censito nelle mappe
del n.c.t. al Fg. _____, mapp. _____, località
_____, rivolge istanza al fine di
ottenere la concessione del legname descritto nel
seguente elenco per l'esecuzione dei lavori di:

(art. 2, lett. __ del Regolamento) sull'immobile sopracitato.

Il sottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza delle norme che regolano le concessioni di legname a titolo di contributo per la conservazione dei fienili e s'impegna di osservarle tutte

DESCRIZIONE DEL LAVORO	mc	specie

Canale d'Agordo, li _____

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Provincia di Belluno

UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto Tecnico Comunale;

visto il "Regolamento per la concessione di legname a titolo di contributo per la conservazione dei fienili" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 31.10.1990;

vista l'istanza che precede intesa ad ottenere un contributo in conto legname per eseguire lavori di _____

_____ per un quantitativo stimato in mc. _____, essenza _____;

visto l'art. 7 del Regolamento,

ESPRIME PARERE _____,

per quanto di competenza, in merito alla congruità dell'intervento ed al quantitativo richiesto.

Note: _____

Canale d'Agordo, lì _____

IL TECNICO COMUNALE

1) CONCESSIONE

Deliberazione _____ n. ____ del _____
concessi mc. di _____

2) MARTELLATA E CONSEGNA

Consegnate il giorno _____ in località _____
_____ n. _____ piante
in piedi di presunti mc. _____; n. _____ piante
schiantate di presunti mc. _____.-

IL CONCESSIONARIO

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

3) MISURAZIONE

Materiale accertato mediante misurazione eseguita il giorno _____ in località _____
_____ e tale consegnato al concessionario che ha accettato:

SPECIE	N. PEZZI	MC.	NOTE
TOTALI			

IL CONCESSIONARIO

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

R E G O L A M E N T O

art. 1 - (finalità del Regolamento)

Il Comune riconosce che i fienili (tabià) costituiscono un patrimonio storico, architettonico e culturale tipico della montagna bellunese ed in particolare di Canale d'Agordo.

Per tali motivi il Comune incentiva gli interventi di manutenzione dei fienili e favorisce la loro conservazione e ristrutturazione secondo le indicazioni contenute nello strumento urbanistico, concedendo un contributo in conto legname ai richiedenti aventi titolo di cui all'art. 4.

art. 2 - (destinazione d'uso del legname)

Il legname concesso dal Comune agli aventi diritto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la manutenzione straordinaria, la conservazione dei fienili e la loro ristrutturazione secondo quanto indicato all'art. 1.

Per manutenzione straordinaria si intende:

- a) la sostituzione totale od il rifacimento parziale della copertura (tetto) comprensiva di travatura portante, correnti e tavolame di ricoprimento;
- b) la sostituzione totale ed il rifacimento parziale dei ballatoi esterni ("solèr") comprensiva di travatura portante, tavolame di ricoprimento, montanti e correnti;
- c) la sostituzione totale ed il rifacimento parziale della pavimentazione interna ("ere") comprensiva della travatura portante e del tavolame di ricoprimento;
- d) la sostituzione parziale della travatura ed eventualmente del tavolame costituente le pareti portanti o di tamponamento del fienile.

art. 3 - (fabbricati destinatari del contributo)

Sono ammessi al contributo di cui al presente Regolamento tutti i fienili insistenti sul territorio comunale siano essi del tipo a castello (block-bau) o del tipo a struttura portante con tavolame.

art. 4 - (aventi diritto al contributo)

Hanno diritto al contributo in conto legname tutti i cittadini proprietari di fienili siti nel Comune di Canale d'Agordo che necessitano di manutenzione straordinaria.

Qualora il fabbricato sia di più persone residenti, la richiesta dovrà essere effettuata dai proprietari detenenti almeno il 50% delle quote di proprietà del fabbricato.

art. 5 - (modalità di richiesta del contributo)

I proprietari aventi diritto di cui all'art. 4 dovranno presentare domanda scritta, mediante apposito modello prestampato fornito dal Comune, al Sindaco, contenente i seguenti dati:

- a) generalità del proprietario o dei proprietari e loro residenza;
- b) indicazione del fabbricato oggetto dei lavori;
- c) natura dell'intervento e quantità del legname richiesto;
- d) conforme autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione per l'Edilizia, all'intervento di manutenzione straordinaria;
- e) periodo di tempo presunto per l'esecuzione dei lavori;
- f) dichiarazione di impegno d'uso del legname concesso per la finalità indicata all'art. 2.

Dovranno essere presentati inoltre i seguenti allegati:

- planimetria catastale;
- relazione tecnica giustificante il quantitativo richiesto.

art. 6 - (modalità di concessione del legname)

Il legname per il contributo di cui al presente regolamento verrà assegnato in base alla normativa vigente dall'Autorità Forestale competente, su incarico del Comune di Canale d'Agordo.

Il legname verrà concesso non allestito, in bosco, e sarà ricavato da piante schiantate o da piante in piedi che a giudizio dell'Autorità Forestale siano mature al taglio e necessitino di sgombero.

art. 7 - (approvazione del contributo)

Il contributo in conto legname verrà concesso con deliberazione del Consiglio Comunale che vaglierà la richiesta di contributo opportunamente istruita dall'Ufficio Tecnico Comunale il quale dovrà esprimere il proprio parere in merito alla congruità dell'intervento ed al quantitativo richiesto.

Il Consiglio Comunale di volta in volta delibererà in merito, anche in relazione alla località di utilizzazione del legname.

Il contributo sarà concesso:

- in misura pari al 100% del fabbisogno accertato nel caso di ristrutturazione e mantenimento di destinazione d'uso per una quantità massima di metri cubi 50 (cinquanta);
- in misura pari al 40% del fabbisogno accertato, nel caso di mutamento di destinazione d'uso per una quantità massima di metri cubi 20 (venti)

art. 8 - (tempi per l'esecuzione dei lavori)

Per il taglio, l'allestimento, l'esbosco e la posa in opera nell'intervento di manutenzione sono concessi tre anni di tempo dalla data dell'assegno (martellata) del legname.

Per giustificati motivi il Consiglio Comunale potrà concedere proroghe alla norma di cui al comma precedente.

art. 9 - (inadempienze al presente regolamento)

Qualora il concessionario del contributo non abbia rispettato le norme del presente Regolamento in merito alla destinazione d'uso del legname ed ai tempi di realizzazione dei lavori, senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria proroga, questi dovrà versare al Comune l'importo corrispondente al valore commerciale del legname secondo stima forestale. Qualora il legname concesso non venga utilizzato in tempo utile e non sia stata ottenuta la necessaria proroga, il contributo viene automaticamente a decadere.